



COMUNE DI COLLEDIMEZZO

(Provincia di Chieti)

Piazza Francesco Vizioli n.1
66040 COLLEDIMEZZO
Tel. e Fax 0872949099

www.colledimezzo.net

P.I. e C.F. 00251050696
c/c postale 12404661
comunedicolledimezzo@tin.it

ORDINANZA N. 2 DEL 11.03.2015

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA LUNGO LAGO

Il Sindaco

Vista la relazione di servizio dell'Agente di Polizia Locale, signor Di Lello Emilio, che informa di una nuova frana, che ha trascinato nelle acque del lago la sede stradale della Lungo Lago in direzione Bomba, a metri 1.200 dal bivio con via Vignali, e del peggioramento degli smottamenti già presenti sulla citata strada;

preso atto che l'ultimo evento franoso ha lasciato intatto solo un metro di larghezza della strada in questione, rendendola di fatto impercorribile agli autoveicoli;

attesa pertanto la necessità di chiudere al traffico veicolare la Strada Lungo Lago in direzione del Comune di Bomba, fino alla realizzazione dei lavori di ripristino della viabilità;

visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e s.m.i.;

visto il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 267/2000;

ordina

- La chiusura al traffico veicolare, dalla data odierna e fino alla realizzazione dei lavori di ripristino della viabilità, della strada Lungo Lago, dall'incrocio con Via Vignali e fino al confine con il Comune di Atessa;

dispone


- L'apposizione di idonei ostacoli all'accesso dei veicoli alla strada Lungo Lago, in direzione del comune di Bomba;

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, ad opera dei dipendenti di questa Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare.

Agenti e Funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo.



Il Sindaco
Christian Simonetti